



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO BRESCIA - ODV

STATUTO
dell'organizzazione di volontariato
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO BRESCIA ODV

Indice

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art.1: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
- Art.2: UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ODV" O DELL'INDICAZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
- Art. 3: STATUTO
- Art. 4: AFFILIAZIONE
- Art. 5: SCOPI E FINALITA'
- Art. 6: ATTIVITA'
- Art. 7: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI
- Art. 8: RISORSE ECONOMICHE
- Art. 9: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- Art. 10: NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO
- Art. 11: ASSOCIATI
- Art. 12: PROCEDURA DI AMMISSIONE
- Art. 13: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Art. 14: CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

- Art. 15: VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
- Art. 16: VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 17: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 18: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- Art. 19: ASSEMBLEA ORDINARIA - Competenze e Quorum
- Art. 20: ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Competenze e Quorum
- Art. 21: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Regole di voto
- Art. 22: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione e durata in carica
- Art. 23: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Art. 24: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 25: IL PRESIDENTE - Poteri e durata in carica
- Art. 26: IL VICE-PRESIDENTE
- Art. 27: IL SEGRETARIO
- Art. 28: CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



M. Mori

Amor

Dei

Dei / *cu* / *Alfredo* / *Roberto*

TITOLO V – I LIBRI SOCIALI

Art. 29: LIBRI SOCIALI E REGISTRI

**TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Art. 30: BILANCIO DI ESERCIZIO

TITOLO VII - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art. 31: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ANC

Art. 32: RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art. 33: USO DELL'UNIFORME ANC

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 34: SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36: NORME DI RINVIO

~~Lch~~ / cul
Geo Geo Albert
Geo Geo
Jover
Morri-

L.H.

- L.H. / au*

[illegible]

- L.H. / au*

Art.3:
STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale Regolamento per l'esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4:
AFFILIAZIONE

1. L'Associazione è affiliata all'Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito indicata come ANC, ed è impegnata a rispettarne lo Statuto, i principi ed i regolamenti nonché le deliberazioni degli organi sociali.
2. L'Associazione, quale segno distintivo, si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo le procedure di cui all'art.32 del presente Statuto.
3. L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, uniformi e distintivi, loghi e livree dei mezzi definiti ed approvati dall'ANC.

Art. 5:
SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e amministrativa; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - sostenere e aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali e/o provocate dalle attività umane, in collaborazione con gli enti di Protezione Civile provinciale o nazionale nell'ambito della normativa vigente;
 - coadiuvare l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e le altre Forze Armate dello Stato, nonché le Polizie Locali nel garantire la sicurezza della strada e delle persone, la fluidità del traffico in occasione di eventi pubblici e/o privati come manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose o di rappresentanza. Fornire supporto alle Polizie Locali ed alle Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed amministrazioni dello Stato o locali, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie di viabilità, soccorso e osservazione;

- affiancare le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra urbana volte a migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;
- salvaguardare il patrimonio pubblico e privato di carattere storico, culturale e artistico.

Art. 6: ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere e) f) i) u) tra quelle elencate all'art. 5 del D. lgs 117/2017 di seguito specificate:
 - *lett. e)* interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14.08.1991 nr.281 e successive modificazioni;
 - *lett. f)* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico, culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr.42 e successive modificazioni;
 - *lett. i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore;
 - *lett. u)* beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19.08.2016 nr.166 e successive modificazioni, o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del Codice del Terzo Settore.
2. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:
 - prestare la propria opera a seguito di interventi per la sicurezza del territorio, di segnalazione incendi, sicurezza stradale, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della flora e della fauna, della difesa e protezione delle persone, delle cose e degli animali;
 - operare per la salvaguardia della popolazione civile attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti territorialmente;
 - fornire supporto ai Carabinieri, alle Polizie Locali, alle Forze di Polizia dello Stato, e ad altri enti ed amministrazioni dello Stato o locali, nonché ad altre associazioni, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico, soccorso, vigilanza, pattugliamento al solo fine di osservazione e segnalazione;
 - segnalare alle Polizie Locali e Forze di Polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana nonché di disagio sociale o che, comunque, possano influire



Albani

Albani

Albani

Albani

Albani

Albani

Ascia
Ad

sul corretto svolgimento della vita comune e/o sulla fruizione regolare degli spazi pubblici, sportivi e comunque comuni;

- fornire ausilio e supporto ai servizi giudiziari e amministrativi degli uffici giudiziari di qualunque ordine e grado per le possibili esplicazioni di mansioni ausiliarie;
 - promuovere e tutelare i diritti alla persona mediante l'assistenza e la vigilanza, prioritariamente nei confronti di diversamente abili, anziani, minori ed emarginati nonché nei confronti di chiunque si trovi in situazione di disagio sociale;
 - sostenere anche economicamente persone e famiglie in stato di disagio fisico, psicologico, economico e sociale;
 - supportare, anche tramite erogazioni in beni o in denaro, enti senza scopo di lucro che si adoperino a favore di persone fragili o in situazione di disagio fisico, psichico economico e sociale;
 - diffondere e promuovere la cultura della legalità nelle fasce più deboli della popolazione con riferimento soprattutto a minori e giovani, anche con la collaborazione di enti e organismi pubblici;
 - proporre ed attuare iniziative, anche editoriali, per lo sviluppo del sentimento di appartenenza sociale e civile, di controllo sociale del territorio da parte della popolazione, al fine di consolidare strategie condivise che i cittadini possano attuare per contribuire alla difesa delle fasce più deboli della popolazione in relazione al concetto di rete sociale;
 - proteggere, conservare e valorizzare l'ambiente, la cultura, il patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
 - svolgere ogni altra attività, non specificatamente menzionata nel sopra stante elenco, purché coerente con le finalità istituzionali e con la preparazione specifica del personale dell'Associazione.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, purché siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. Il Nucleo di volontariato potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statutari, anche in convenzione con enti pubblici e soggetti privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e con previsione di rimborso spese.
5. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.
6. L'Associazione potrà stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali.

Mares Mori

Stef

Alvent

9/6/2020

Sci/ale

Art. 7:

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8:

RISORSE ECONOMICHE

1. L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - Eredità, donazioni e legati;
 - Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - Contributi dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;
 - Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;
 - Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni a premi);
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ODV non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'organizzazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 9:

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO



Albani

[Signature]

Aluani

[Signature]

[Signature]

Agenda

Art. 10:

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e aperte a tutti gli associati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 11:

ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa, ne accettano lo Statuto ed intendano collaborare nel raggiungimento degli scopi previsti.
2. L'adesione all'Associazione non ha limiti di tempo e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso definitivo.
3. Soci d'Onore: il Consiglio Direttivo dell'organizzazione può decidere di nominare Socio d'Onore dell'organizzazione persone fisiche che abbiano effettuato attività dall'elevato valore civico e sociale nei confronti della collettività e/o in favore della presente organizzazione.

Art.12:

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'adesione all'Associazione, i soggetti di cui all'Art.11 comma 1 del presente Statuto che ne abbiano interesse presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto dall'Associazione stessa, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a partecipare sia alla vita associativa che alle attività di volontariato secondo le proprie disponibilità temporali.

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
2. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel registro degli associati.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso,

Ades. Alunni

Ades. Alunni

Ades. Alunni

Ades. Alunni

l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo attestante la data di ricevimento. L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 13:

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione ed alla presenza di persone indicate dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- indossare l'uniforme nelle cerimonie per le quali sia prevista e nei servizi comandati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle attività formative programmate dall'Associazione;
- mantenere un atteggiamento consono con il ruolo che loro compete;

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rimborsabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

causa della

Art. 14:
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per potere provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto.
 - Decesso dell'associato.
2. L'associato può venire escluso dall'Associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - comportamenti contrari a quanto indicato all'art. 13;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - negligente e/o scarsa partecipazione alle attività programmate dall'Associazione o mancata frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal recesso o dall'esclusione l'associato deve tassativamente riconsegnare tutto il materiale affidatogli dall'Associazione per lo svolgimento dei servizi; la mancata restituzione di tutto il materiale consegnato darà luogo all'addebito dei relativi costi di approvvigionamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 15:

VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidaristici.
2. L'Associazione deve iscrivere in apposito registro gli associati che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di rimborsi dovuti all'uso di autoveicoli privati per il raggiungimento delle sedi di svolgimento del servizio poste al di fuori del territorio di naturale competenza dell'Associazione (Comune di Brescia), il rimborso verrà calcolato sulla base delle schede di rimborsi chilometrici, appositamente definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16:

VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al rapporto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 17: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 18: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata:
 - su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo), arrotondato per eccesso, degli associati.

In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda entro i termini indicati, il Vicepresidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera oppure e-mail oppure messaggio social media almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve chiaramente indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 (due) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno da ritenersi valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 19:
ASSEMBLEA ORDINARIA
Competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea Ordinaria:
 - approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.



M. Mori

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 20:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Competenze e Quorum-

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci diventano efficaci trascorsi 10 giorni lavorativi dalla loro deliberazione.

Art. 21:

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Regole di voto -

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente per voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione e durata in carica

- Agencia de Iniciativa Social

Wohn-:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- August 2

John A. Calhoun

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 24:

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - adottare le convenzioni che l'Associazione si propone di stipulare con enti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

17

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 25:

IL PRESIDENTE - Poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente nomina nella prima seduta del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, il suo Vice-Presidente e il Segretario.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
 - firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che verso terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.26

IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente è un componente del Consiglio Direttivo.
2. È nominato dal Presidente del Nucleo nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Vice-Presidente ha le seguenti funzioni:



M. M. M.

M. M. M.

M. M. M.

M. M. M.

M. M. M.

M. M. M.

- Coadiuvare il Presidente del Nucleo in generale;
- Sostituisce il Presidente in caso di assenza ed assolve di volta in volta gli incarichi che gli vengono assegnati da quest'ultimo;
- Il Vice-Presidente assume la rappresentanza del Nucleo in caso di impedimenti o di delega da parte del Presidente.

Art.27 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è un componente del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario viene nominato dal Presidente del Nucleo nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario ha le seguenti funzioni:
 - Redigere e avere cura dei verbali di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - Coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'organizzazione;
 - Ricevere e inoltrare al Presidente le richieste effettuate dai soci e dai terzi;
 - Cura tutti i registri e i libri sociali e la contabilità del Nucleo nonché nella conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 28: CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 22 comma 2 del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'Art. 14 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono

in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere la loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero di non eletti, si procederà a nuova elezione. I Consiglieri così subentrati

3. rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano d'età, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 29:

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro di cassa entrate e uscite.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO



Mano Morini

Don

Adunanza

Libro

Anna D.

Art. 30:
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII
RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art. 31:
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL' ANC

1. Entro un mese dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'ANC l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione (Statuto) ed attività sul proprio funzionamento (Regolamento); l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione da parte del Presidente Nazionale dell'ANC. La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione di Brescia. Nelle more dell'approvazione, l'organizzazione non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.
2. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
3. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Albini
Pavesi
Albini
Albini
Albini
Albini
Albini

Art. 32:

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. L'Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato possono:
 - accedere ai locali dell'Associazione, previ accordi;
 - verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Associazione;
 - partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Le Sezioni di appartenenza dei soci dovranno verificare e comunicare la regolarità del versamento della quota sociale di ANC.

Art. 33:

USO DELL'UNIFORME ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva dei Nuclei approvati e riconosciuti secondo le modalità previste dall'art.31 del presente Statuto. Nelle more dell'approvazione, gli associati non possono indossare l'uniforme ANC.
2. L'uniforme è indossata esclusivamente nelle manifestazioni ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
3. Il Presidente Nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
4. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte dei singoli soci comportano la procedura di esclusione dell'associato.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



Albini

[Signature]

[Signature]

Alvante

[Signature]
glabasso

[Signature]
di

$$\left(\begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{array} \right)$$

- Ld. Mrs. Albert
Ld. Mrs. Alvord*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

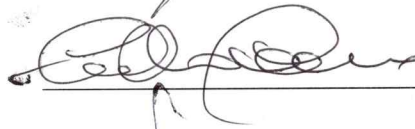
Art. 36:
NORME DI RINVIO

Brescia, 30 luglio 2026

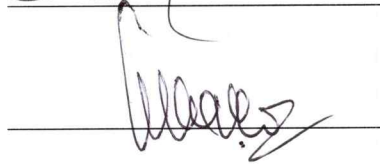
1) Carla ARLI



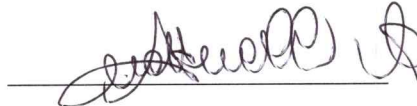
2) Mar. Ord Gianfranco CARILLO



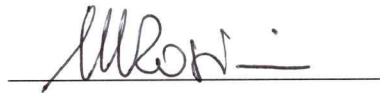
3) Car. Aus. Francesco DALE'



4) Mar. Magg. Pierangelo MOTTINELLI



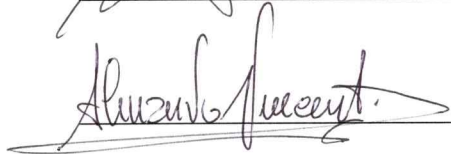
5) Maria Angela ROSINI



6) Giancarlo ROSSO



7) Car. Aus. Alessandro VINCENTI



**Variazione Statuto (Art.34) approvata in sede di Assemblea dei Soci Costituenti tenutasi in
Brescia, Via Alberto Mario n.21 in data 30/07/2026**